

Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale

INDICE

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

[Art. 1 - Oggetto e finalità](#)

[Art. 2 - Interpretazione di particolari questioni](#)

[Art. 3 - Sede delle adunanze](#)

[Art. 4 - Consigliere anziano](#)

[Art. 5 - Maggioranza e minoranza/opposizione](#)

TITOLO II. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione del Consiglio comunale

[Art. 6 - Attività e riunioni del Consiglio](#)

[Art. 7 - Programmazione dei lavori](#)

[Art. 8 - Convocazione del Consiglio/dell'Assemblea](#)

[Art. 9 - Procedura per la convocazione](#)

[Art. 10 - Modalità di recapito dell'avviso di convocazione](#)

[Art. 11 - Ordine del giorno](#)

Capo II - Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale

[Art. 12 - Deposito degli atti](#)

[Art. 13 - Numero legale](#)

[Art. 14 - Sedute del Consiglio Comunale](#)

[Art. 14 bis - Sedute di seconda convocazione](#)

[Art. 15 - Prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni](#)

Capo III - Comportamenti dei partecipanti alle sedute del Consiglio comunale

[Art. 16 - Comportamento dei consiglieri](#)

[Art. 17 - Comportamento del pubblico](#)

[Art. 18 - Polizia nell'aula](#)

[Art. 19 - Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio](#)

[Art. 20 - Partecipazione dei membri della Giunta](#)

[Art. 21 - Divieto d'uso di telefoni cellulari](#)

Capo IV - Svolgimento delle sedute

[Art. 22 - Pubblicità delle sedute](#)

[Art. 23 - Verifica del numero legale](#)

[Art. 24 - Designazione ed attività degli scrutatori](#)

[Art. 25 - Funzioni di segretario della seduta](#)

[Art. 26 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza](#)

[Art. 27 - Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno](#)

[Art. 28 - Presentazione di proposte ed interventi](#)

[Art. 29 - Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno](#)

[Art. 30 - Inosservanza dei tempi d'intervento](#)

[Art. 31 - Mozione d'ordine](#)

[Art. 32 - Intervento del Consigliere per fatto personale](#)

[Art. 33 - Questioni pregiudiziali e sospensive](#)

[Art. 34 - Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti](#)

[Art. 35 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti](#)

[Art. 36 - Richiesta di votazione per parti separate](#)

[Art. 37 - Chiusura della discussione](#)

[Art. 38 - Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni](#)

[Art. 39 - Votazione di ordini del giorno ed emendamenti](#)

[Art. 40 - Votazione per parti separate](#)

[Art. 41 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria](#)

[Art. 42 - Forma delle votazioni](#)

[Art. 43 - Controprova della votazione con dispositivo elettronico / per alzata di mano](#)

[Art. 44 - Votazione palese per appello nominale](#)

[Art. 45 - Votazione segreta per schede](#)

[Art. 46 - Esito delle votazioni](#)

[Art. 47 - Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni](#)

Capo V - Processi verbali

[Art. 48 - Compilazione dei verbali](#)

[Art. 49 - Contenuto dei verbali](#)

[Art. 50 - Annotazioni a verbale](#)

[Art. 51 - Sottoscrizione dei verbali](#)

[Art. 52 - Approvazione dei verbali](#)

TITOLO III. DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti

[Art. 53 - Diritto d'iniziativa](#)

[Art. 54 - Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri](#)

[Art. 55 - Diritto di interrogazione dei consiglieri sulle attività degli uffici dei servizi comunali](#)

[Art. 56 - Diritto di presentazione di interpellanze](#)

[Art. 57 - Domande d'attualità](#)

[Art. 58 - Mozioni](#)

Capo II - Doveri

[Art. 59 - Rispetto del Regolamento](#)

[Art. 60 - Assenza dei consiglieri](#)

[Art. 61 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni](#)

[Art. 62 - Pubblicità della situazione patrimoniale](#)

TITOLO IV. ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Articolazione del Consiglio

[Art. 63 - Articolazioni del Consiglio comunale](#)

Capo II - Presidenza del Consiglio comunale

[Art. 64 - Presidenza del Consiglio Comunale](#)

Art. 64 bis (articolo eventuale) - Ruolo della Presidenza

[Art. 65 - Esercizio di funzioni e di compiti inerenti l'attività di presidenza del Consiglio comunale](#)

Capo III - Commissioni consiliari permanenti

[Art. 66 - Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti](#)

[Art. 67 - Composizione delle Commissioni consiliari permanenti](#)

[Art. 68 - Funzioni delle Commissioni permanenti](#)

[Art. 69 - Attribuzioni specifiche della Commissione consiliare "Affari generali e istituzionali"](#)

[Art. 70 - Attribuzioni specifiche della Commissione consiliare "Bilancio e risorse economiche"](#)

[Art. 71 - Coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari permanenti](#)

[Art. 72 - Elezione dei Presidenti delle Commissioni consiliari](#)

[Art. 73 - Poteri ed attribuzioni dei Presidenti delle Commissioni consiliari](#)

[Art. 74 - Attribuzioni specifiche del Presidente della Commissione "Affari generali e istituzionali"](#)

[Art. 75 - Articolazioni interne delle Commissioni consiliari permanenti](#)

[Art. 76 - Convocazione delle Commissioni](#)

[Art. 77 - Validità delle sedute e delle votazioni](#)

[Art. 78 - Partecipazione ai lavori della Commissione](#)

[Art. 79 - Disciplina delle sedute delle Commissioni](#)

[Art. 80 - Verbalizzazione delle sedute](#)

[Art. 81 - Pubblicità delle sedute e partecipazione di soggetti esterni](#)

Capo IV - Gruppi Consiliari

[Art. 82 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari](#)

[Art. 83 - Presidenza dei Gruppi consiliari](#)

[Art. 84 - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari](#)

Capo V - Risorse e servizi per il funzionamento del Consiglio Comunale

[Art. 85 - Supporto al Consiglio Comunale, alle sue articolazioni organizzative ed ai Gruppi Consiliari](#)

[Art. 86 - Risorse strumentali](#)

[Art. 87 - Risorse finanziarie](#)

[Art. 88 - Gestione delle risorse destinate al Consiglio comunale](#)

[Art. 89 - Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento degli organismi consiliari](#)

[Art. 90 - Disposizioni finali e transitorie](#)

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell'Organo(1).

Art. 2 - Interpretazione di particolari questioni

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Sindaco nelle sue funzioni di presidenza dell'Assemblea, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario Comunale.

2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine

del giorno, sono sottoposte al Sindaco (o a chi ne fa le veci in relazione alla presidenza dell'assemblea) / Presidente. Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

Art. 3 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede comunale, in apposita sala / una sala appositamente predisposta presso la sede comunale.
2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.
3. Le riunioni delle Commissioni consiliari e dei Gruppi consiliari, nonché degli altri organismi a composizione collegiale operanti nell'ambito del Consiglio si tengono in locali appositamente predisposti presso la sede comunale.
4. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'assemblea consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.

Art. 4 - Consigliere anziano

1. In ordine alle disposizioni previste dal presente regolamento ed alle funzioni ad esso attribuite, il Consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla stessa carica proclamati consiglieri; in caso di parità di voti, il Consigliere anziano è considerato quello più anziano di età.
2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

Art. 5 - Maggioranza e minoranza

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza.

2. Per minoranza devono intendersi i consiglieri appartenenti alle liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza.

TITOLO II. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione del Consiglio comunale

Art. 6 - Attività e riunioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio comunale coincide con l'anno solare e si svolge continuativamente nello stesso. Nell'ambito dell'attività istituzionale il Consiglio può definire la programmazione di sessioni di lavoro dedicate a particolari tematiche.

2. Il Consiglio può riunirsi anche per sessioni dedicate a temi speciali, per sedute aperte alla cittadinanza, nonché per sessioni dedicate all'esame di interpellanze ed interrogazioni.

3. Il Consiglio si riunisce:

a) per determinazione del Sindaco, il quale stabilisce l'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea;

b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati, entro venti giorni dalla richiesta(2).

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma 3 l'avviso con l'ordine del giorno di cui al successivo articolo 8 deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta, la quale deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il 31 dicembre di ciascun anno decadono tutti gli argomenti e gli oggetti iscritti all'ordine del giorno che non si sono tradotti in deliberazioni consiliari. E' fatta comunque salva la possibilità di ripresentarli per l'iscrizione nell'anno successivo, su specifica richiesta scritta dei presentatori / promotori.

Art. 7 - Programmazione dei lavori

1. Il Sindaco definisce periodicamente il programma dell'attività consiliare, sentiti la Giunta e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, al fine di garantirne il buon andamento.

2. Il programma dell'attività consiliare è determinato con riferimento ad un calendario dei lavori, concordato ed approvato in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi

consiliari.

Art. 8 - Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco con avviso formale.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione è disposta dal Vice Sindaco . In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo la convocazione è disposta dal Consigliere anziano.
3. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco.

Art. 9 - Procedura per la convocazione

1. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
2. La convocazione del Consiglio comunale è fatta a cura del Sindaco con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere consegnati al domicilio di tutti i componenti eletti dell'assemblea tre giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta.
3. Nei casi d'urgenza, l'avviso notificato almeno ventiquattro ore prima della seduta. La convocazione può essere anche telegrafica. Nei casi di convocazione d'urgenza, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. il differimento avviene anche per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche nel caso degli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
5. Nell'elenco degli oggetti da trattarsi sono evidenziati gli argomenti e gli ordini del giorno da sottoporsi alle determinazioni del Consiglio nella specifica seduta cui si riferisce la convocazione.
6. Previa richiesta scritta del consigliere, la convocazione può essere inviata per mezzo di strumenti telematici o informatici, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista al precedente comma 2.
7. Qualora il consigliere abbia optato per l'invio della comunicazione per mezzo della

posta elettronica, deve essere verificata la ricezione del messaggio da parte del consigliere stesso.

Art. 10 - Modalità di recapito dell'avviso di convocazione

1. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2. Ai fini delle notificazioni di cui ai commi 3 e 4 e pr qualsiasi altra notificazione inerente all'esercizio del mandato consiliare, i componenti del Consiglio non residenti sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio comunale, entro tre giorni dalla notificazione dell'avvenuta elezione. Ove l'elezione di domicilio non avvenga, le notificazioni sono effettuate presso la segreteria comunale. In ogni caso ai non residenti del territorio comunale viene spedito, nel luogo di residenza, nei termini di convocazione, telegramma indicante la data, l'ora e il luogo di svolgimento della seduta consiliare.

Art. 11 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Sindaco stabilisce l'ordine del giorno iscrivendovi secondo l'ordine di presentazione le proposte di iniziativa del Sindaco, della Giunta, delle Commissioni consiliari, dei singoli consiglieri.
3. Quando la convocazione del Consiglio sia stata richiesta da un quinto dei consiglieri, il Sindaco iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte.

Capo II - Disciplina delle riunioni del consiglio comunale

Art. 12 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e comunque tenuti a disposizione dei consiglieri durante la seduta.
2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai consiglieri, ove richiesto.

Art. 13 - Numero legale

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti assegnati.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.
3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14 - Sedute del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale deve essere redatto apposito verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
4. In caso di seduta dichiarata deserta è facoltà del Sindaco, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 3, riconvocare il Consiglio sul medesimo Ordine del giorno con avviso da notificare al consigliere almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso.
5. Per sessioni speciali, sedute celebrative, sedute aperte alla cittadinanza nelle quali non vi sia comunque necessità di votazione di provvedimenti o su documenti, nonché nelle sedute dedicate esclusivamente all'esame di interpellanze e di interrogazioni in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo il numero legale si dà per presupposto. E' fatta comunque salva la possibilità di ciascun consigliere di richiedere la verifica del numero legale nel corso di tali sedute.

Art. 14 bis - Sedute di seconda convocazione

1. Nella seduta in seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni sono valide purchè intervenga almeno un terzo dei componenti in carica con esclusione del Sindaco (n. 4 consiglieri). Le eventuali proposte, non comprese nell'ordine di prima convocazione, non possono essere poste in deliberazione.

2. L'avviso di prima convocazione può stabilire che, per l'ipotesi di seduta andata deserta o disciolta per mancanza del numero legale, il giorno e l'ora di seconda convocazione. In tal caso non è richiesta la notificazione di un ulteriore avviso di convocazione.

3. La seduta di seconda convocazione può aver luogo soltanto nel giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso di prima convocazione e comunque non oltre i tre giorni successivi a tale ultima seduta. Gli argomenti non deliberati entro detto termine divengono oggetto delle sedute in prima convocazione.

4. Non possono essere discussi e deliberati in seconda convocazione, se non con la partecipazione di almeno la metà dei componenti in carica: i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo, gli strumenti urbanistici generali e la variazione agli stessi, i regolamenti, la contrazione di mutui. Restano salve le norme di legge e di statuto che richiedono maggioranze speciali.

Art. 15 - Prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni

1. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni è presieduta dal Sindaco.

2. La convocazione della prima seduta successiva alle elezioni deve essere predisposta tenendo conto degli adempimenti da soddisfare nella stessa secondo quanto previsto dalla legge(11).

Capo III - Comportamenti dei partecipanti alle sedute del Consiglio comunale

Art. 16 - Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono comunque mantenere i loro atteggiamenti e comportamenti, nonché esprimere le loro opinioni entro limiti di correttezza comunemente riconosciuti, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea [Sindaco] provvede nei suoi confronti con esplicito richiamo.

3. Il richiamato può fornire spiegazioni sul comportamento tenuto e su quanto detto, in seguito alle quali il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea [Sindaco] conferma o ritira il richiamo.

4. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea [Sindaco] gli interdice la parola.
5. Qualora il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea [Sindaco] può sospendere temporaneamente la seduta.
6. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta il Sindaco può ordinare l'allontanamento del consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.
7. Nelle ipotesi in cui il consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente sospende la seduta e, d'intesa con i Presidenti dei Gruppi consiliari, designa tre consiglieri-questori di cui si avvale per fare eseguire le disposizioni impartite.

Art. 17 - Comportamento del pubblico

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico devono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
2. Il soggetto che presiede l'assemblea [Sindaco] può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non può essere riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il soggetto che presiede l'assemblea [Sindaco], dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.
3. Nella sala di Consiglio è riservato apposito spazio per gli organi di informazione.

Art. 18 - Polizia nell'aula

1. Il Sindaco / Presidente e comunque il soggetto che presiede l'assemblea è tenuto ad assicurare l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, del personale di assistenza all'aula e/o del Corpo di Polizia Municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Sindaco o comunque del soggetto che presiede l'assemblea e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 19 - Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai consiglieri, ad eccezione dei membri della Giunta.
2. Oltre al Segretario Comunale ed ai dipendenti comunali addetti al servizio di assistenza all'assemblea, il Sindaco può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di dirigenti e funzionari / Responsabili di Servizio, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale.
3. Il Sindaco può inoltre ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
4. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più consiglieri, il Sindaco può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal consigliere.
5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Sindaco o del soggetto che comunque presiede l'assemblea, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Art. 20 - Partecipazione dei membri della Giunta

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatore sulle proposte di deliberazione e per fornire risposte alle interpellanze o alle interrogazioni presentate.
2. Gli Assessori esterni hanno diritto di intervenire nelle discussioni consiliari con esclusione del diritto di voto.

Art. 21 - Divieto d'uso di telefoni cellulari

1. Durante lo svolgimento delle sedute, è fatto divieto di utilizzare in aula telefoni cellulari. Tale divieto si applica sia nello spazio riservato al pubblico e alla stampa, sia nello spazio riservato ai consiglieri.
2. In caso di violazione del divieto di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

Capo IV - Svolgimento delle sedute

Art. 22 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di procedere in seduta segreta.
2. Si procede, altresì in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare, in relazione alle quali può aversi discussione con espressione di valutazioni ed apprezzamenti riferiti ai nominandi.
3. Qualora il Consiglio decida o debba procedere in seduta segreta, tutti i soggetti estranei all'assemblea, fatta eccezione per il Segretario, nonché per il personale di assistenza all'aula ed all'Organo, devono lasciare l'aula.
4. Le sedute possono essere oggetto di trasmissione televisiva o radiofonica, anche in diretta. In tal senso il Sindaco ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche.
Nelle ipotesi in cui si verificassero riprese e trasmissioni non autorizzate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

Art. 23 - Verifica del numero legale

1. La seduta del Consiglio è aperta con la verifica della sussistenza del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario Comunale o da chi ne fa le veci.
E' in ogni caso necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Il Sindaco, durante la seduta, non è tenuto a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno degli scrutatori o da altro consigliere. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Sindaco, di operare la verifica del numero legale nel momento in cui sia palesemente rilevata l'assenza della maggior parte dei consiglieri dall'aula.
3. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
4. Se la seduta non ha numero legale, il Sindaco o comunque il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea può sospenderla fino ad un massimo di sessanta minuti per consentire l'acquisizione del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Sindaco / Presidente o comunque il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea dichiara deserta la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno per quella medesima seduta e dei quali non

è ancora stata conclusa la trattazione.

Art. 24 - Designazione ed attività degli scrutatori

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Sindaco al Consiglio che la seduta è legalmente valida e designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore di cui uno della minoranza.
2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.
3. La designazione degli scrutatori è comunque obbligatoria nei casi in cui si proceda a votazione segreta.

Art. 25 - Funzioni di segretario della seduta

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Comunale o in assenza di quest'ultimo dai Responsabili di Servizio che siano stati nominati Vice Segretari.
2. Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri ed incaricarlo a svolgere le funzioni di segretario, nei casi di incompatibilità, unicamente allo scopo di deliberare in casi specifici e sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il segretario deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.
3. Il Consiglio può, affidare le funzioni di segretario ad un consigliere in caso di assenza o impedimento del Segretario o suo sostituto e nelle ipotesi di cui al precedente comma 2.
4. L'esclusione del Segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.

Art. 26 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare nè mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.
2. Solo in presenza di fatti e circostanze eccezionali, verificatisi successivamente all'avviso di convocazione di ciascuna seduta e al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 57 del presente regolamento, il consigliere che intenda effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, deve presentare la richiesta al Sindaco / Presidente in forma scritta prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o

dell'intervento.

3. I Consiglieri possono svolgere, con le modalità di cui al precedente comma 2, uno o più interventi volti a ricordare anniversari o ricorrenze precedentemente individuati, previa valutazione positiva della Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

4. Il Sindaco comunica al Consiglio le richieste pervenute, concedendo la parola ai consiglieri nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di cinque minuti ciascuno.

5. Nel caso in cui siano avanzate richieste di aprire la discussione su comunicazioni o interventi effettuati ai sensi dei commi precedenti, il Consiglio decide seduta stante a maggioranza dei presenti.

6. In ogni caso non possono essere deliberati nè messi in discussione argomenti ed oggetti aventi contenuto amministrativo e non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 27 - Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.

2. L'ordine di trattazione degli oggetti può essere modificato, all'inizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Sindaco o di un consigliere.

3. Sulla proposta decide la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Qualora lo ritenga opportuno, la Conferenza dei Capigruppo può demandare la decisione al Consiglio, che si esprime, seduta stante, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti.

Art. 28 - Presentazione di proposte ed interventi

1. Prima della discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte del Sindaco, dell'Assessore delegato ovvero del Consigliere proponente, il Sindaco dispone la lettura della relazione medesima.

2. Successivamente sono ammessi a parlare i consiglieri, gli Assessori, nonché il Sindaco, nell'ordine di iscrizione.

3. Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati.

Art. 29 - Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno

1. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Sindaco, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.

2. I consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli consiglieri. I consiglieri si esprimono in lingua italiana.

3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di cinque.

4. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative ai bilanci, ai piani regolatori generali, alle loro varianti e a materie di particolare rilievo urbanistico, nonché allo Statuto e ai regolamenti.

5. In sede di programmazione dei lavori da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ogni Gruppo può proporre ulteriori provvedimenti la cui trattazione determini l'opportunità di deroghe ai termini temporali di cui al comma 3. In tal caso, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, stabilisce limiti di tempo per gli interventi, i quali non devono comunque superare quelli di cui al comma 4. Tali determinazioni vengono comunicate al Consiglio all'inizio della seduta o, comunque, prima che inizi la discussione sull'argomento.

6. Gli interventi dei consiglieri in tutti i casi previsti dal presente regolamento che non riguardino la trattazione, disciplinata dalle norme di cui ai commi precedenti, di argomenti iscritti all'ordine del giorno, non possono superare la durata di cinque minuti.

7. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificamente determinati in altre norme del presente regolamento.

8. Le norme del presente regolamento che disciplinano la modalità e la durata degli interventi si applicano in tutti i casi di esercizio del diritto di parola, da parte di non consiglieri, previsti dallo Statuto.

9. Al Sindaco è data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo di cui ai commi precedenti.

Art. 30 - Inosservanza dei tempi d'intervento

1. Il Sindaco formula avviso al consigliere iscritto a parlare un minuto prima dello

scadere dei tempi di intervento.

2. Allo scadere del tempo di intervento, il consigliere deve concludere l'intervento medesimo, salvo che ritenga di utilizzare immediatamente il tempo concessogli per il secondo intervento ai sensi dell'articolo precedente.

3. Scaduto il termine, il Sindaco dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 31 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo Statuto e il presente regolamento.

2. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.

3. Il Sindaco, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.

4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Sindaco, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di tre minuti un consigliere contrario alla proposta.

Art. 32 - Intervento del Consigliere per fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.

3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Art. 33 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad

altra seduta, precisandone i motivi.

2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.
3. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziale e sospensiva possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno tre consiglieri.
4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo consigliere contrario e, entrambi, per un periodo non superiore ai cinque minuti.

Art. 34 - Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Prima della replica possono essere presentati, da ciascun consigliere, ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine del giorno.
2. Tali ordini del giorno, emendamenti, nonché sottoemendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati, depositi sul banco del Sindaco che provvede a darli in copia ai Presidenti dei Gruppi consiliari.
3. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Sindaco pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.
4. In ogni caso, non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 35 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Il Sindaco, prima della replica del relatore e verificato che i consiglieri non intendano presentare ulteriori emendamenti e ordini del giorno, legge tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati nelle forme di cui all'articolo 34, comma 2 del presente regolamento.
2. Qualora gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati non comportino

l'espressione dei pareri di cui all'articolo 34, comma 4 del presente regolamento, anche un solo consigliere può richiedere la sospensione della loro trattazione per un periodo di tempo non superiore a cinque minuti al fine di permetterne l'esame complessivo da parte dei consiglieri.

3. Il Sindaco accorda tale sospensione e può - tenuto conto del numero e della complessità degli emendamenti e ordini del giorno presentati - di accordare un tempo superiore.

4. Alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli consiglieri che avevano presentato ordini del giorno ed emendamenti, di presentare per iscritto al soggetto che presiede l'assemblea i testi eventualmente modificati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Sindaco o del proponente.

5. Il proponente può rinunciare, in qualunque momento prima della votazione, alla sua proposta, ordine del giorno od emendamento.

Art. 36 - Richiesta di votazione per parti separate

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta di almeno 1/5 dei consiglieri presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate.

Art. 37 - Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.

2. Al fine di consentire ad ogni consigliere di prendere conoscenza di tutte le proposte eventualmente avanzate su un argomento di particolare rilevanza, il Presidente può rinviare la replica del relatore ad un momento successivo della medesima seduta o ad altra seduta.

Art. 38 - Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.

2. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ed emendamenti ai sensi del precedente articolo 34, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli

emendamenti e ordini del giorno non possono avere durata superiore a cinque minuti.

3. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi dell'articolo 36 del presente regolamento, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.

4. Il limite temporale di cinque minuti è raddoppiato nei casi previsti dall'articolo 29, comma 4 del presente regolamento.

5. I voti contrari devono risultare da espresse dichiarazioni di voto effettuate e dettate al segretario comunale durante la seduta. In alternativa, il consigliere che ha effettuato la dichiarazione di voto, può produrre al segretario copia scritta delle dichiarazioni di voto da allegare alla deliberazione

6. Qualora uno o più consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.

7. Prima di procedere alla votazione il Sindaco cura che siano avvertiti tutti i consiglieri di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.

8. Il Sindaco dichiara chiusa la votazione dopo aver verificato l'espressione di voto da parte dei consiglieri entro termine adeguato a provvedere alle operazioni,

Art. 39 - Votazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Nel caso in cui siano stati presentati - con le modalità di cui al precedente articolo 34 - ordini del giorno ed emendamenti, le relative votazioni si svolgeranno cominciando dagli ordini del giorno secondo il loro ordine di presentazione. Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti, che non richiedano ulteriori valutazioni ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, con il seguente ordine: si comincia con quelli soppressivi, si continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Gli emendamenti dei singoli Consiglieri sono votati prima di quelli delle Commissioni.

2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

Art. 40 - Votazione per parti separate

1. Qualora sia stata avanzata, ai sensi dell'articolo 36 del presente regolamento, la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Art. 41 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria(13)

1. Intervenuta la replica del relatore, può essere presentata al Consiglio, anche in corso di votazione, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri in carica, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazione per parti separate.

2. Su tale richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria il Sindaco / Presidente concede la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 5, dell'articolo 38 del presente regolamento. Successivamente la richiesta viene posta in votazione ed essa risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

3. In caso di accoglimento della richiesta viene posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 38 del presente regolamento.

Art. 42 - Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano (votazione palese semplice). In tale caso i consiglieri presenti che non risultano aver manifestato alcun voto, si computano nel numero necessario per la validità della seduta.

2. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto . Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto

3. Nelle votazioni per alzata di mano l'espressione del voto deve aversi nella fase intercorrente tra il momento in cui il Sindaco dichiara aperto e quindi chiuso il procedimento di votazione.

4. In caso di voti non espressi chiaramente, si procede a controprova del procedimento di votazione con le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 43.

5. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga

diversamente.

6. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il consigliere ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del presente regolamento.

Art. 43 - Controprova della votazione per alzata di mano

1. Il voto espresso per alzata di mano può essere soggetto a controprova se un consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.

2. Il Sindaco, qualora l'errore sia riconosciuto determinante ai fini dell'approvazione della deliberazione, dispone la ripetizione della votazione.

3. Il Sindaco e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova. Se la votazione è ancora dubbia si procede:

a) per appello nominale, in caso di votazione palese;

b) per appello nominale con schede in un'unica urna posta presso la presidenza, in caso di votazione per scrutinio segreto.

4. Il consigliere che abbia chiesto la ripetizione della votazione per errore materiale senza ottenerla, ha comunque diritto di chiedere l'inserimento nel verbale della seduta di una dichiarazione attestante l'esatta volontà nell'espressione del voto.

Art. 44 - Votazione palese per appello nominale

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Tale richiesta deve essere presentata in forma scritta dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.

2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Sindaco illustra il significato del sì e del no e dispone l'appello dei consiglieri.

3. Il Segretario o suo incaricato fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Sindaco, che proclama il risultato.

Art. 45 - Votazione segreta per schede

1. La votazione a scrutinio segreto è prevista per deliberazioni concernenti persone.
2. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Sindaco dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.
3. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Sindaco nello spoglio delle schede.
4. Le schede bianche e le nulle sono computate nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Art. 46 - Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata.
2. terminate le votazioni il Sindaco ne proclama l'esito.
3. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 47 - Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati..
2. La votazione dell'immediata eseguibilità deve essere evidenziata dal Sindaco al momento della presentazione della deliberazione e tale esplicitazione deve essere rinnovata prima dell'apertura del procedimento per l'espressione di voto.

Capo V - Processi verbali

Art. 48 - Compilazione dei verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti in forma sintetica a cura del Segretario Comunale; essi devono indicare almeno i punti principali delle discussioni nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi pro e

contro ogni proposta.

2. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario Comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'Amministrazione Comunale.

3. Qualora un consigliere lo richieda, nel corso della seduta può essere messa a sua disposizione la sintesi del verbale redatta sino al momento della richiesta.

4. Ogni Consigliere può richiedere, esplicitandone le ragioni, che la parte di verbale inerente il proprio intervento sia redatta con esposizione integrale di quanto affermato in seduta, secondo le modalità di cui all'art. 50.

Art. 49 - Contenuto dei verbali

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione dei voti espressi, di quelli che si sono astenuti e di quelli che, pur rimanendo presenti in aula, non hanno votato.

2. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.

3. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare altresì che si è deliberato in seduta segreta.

Art. 50 - Annotazioni a verbale

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Comunale prima dell'intervento o la dichiarazione venga testualmente dettata.

2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

Art. 51 - Sottoscrizione dei verbali

1. Il verbale delle adunanze è firmato, ad avvenuta formalizzazione, dal Sindaco dell'adunanza e dal Segretario Comunale.

Art. 52 - Approvazione dei verbali

1. I verbali delle adunanze vengono approvati dal Consiglio Comunale nella seduta

successiva.

TITOLO III. DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti

Art. 53 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Gli ordini del giorno presentati dai consiglieri comunali dovranno in ogni caso essere sottoposti alle formali determinazioni del Consiglio comunale non oltre tre mesi dalla presentazione formale, attestata dal Segretario Comunale.

2. Le proposte di deliberazioni devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

Art. 54 - Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri

1. I consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, con le modalità e termini previsti dalla legge e dal vigente Regolamento sul diritto di accesso.

2. In particolare, il diritto di cui al comma 1 si esercita, in forma di presa visione o di estrazione di copia, nei casi, con le limitazioni e con le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché dal Regolamento sul diritto di accesso.

3. L'accesso ai documenti e agli atti inerenti l'attività amministrativa del Comune può avvenire anche informalmente, con richiesta rivolta al Responsabile del Servizio che li detiene, qualora le informazioni in essi contenute non presentino profili di particolare complessità o delicatezza.

4. I consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende ed enti dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare. Le richieste devono pervenire alle aziende ed enti predetti tramite il Segretario Comunale.

5. Il diniego o differimento può essere opposto nel rispetto delle misure di garanzia per gli interessati definite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Di esso deve essere data informazione ai capigruppo.

6. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti o di informazioni

particolari da parte di un Consigliere comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Dirigente / Responsabile del Servizio interessato può chiedere al Sindaco di definire d'intesa tempi e modalità di esercizio.

7. Il consigliere che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il Sindaco. Il Sindaco fornisce risposta entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 55 - Diritto di interrogazione dei consiglieri sulle attività degli uffici dei servizi comunali

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Direttore Generale e ai Responsabili di Servizio domande scritte per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato relativo al comportamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Direttore Generale e i Responsabili di Servizio rispondono per iscritto entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di informazioni.

3. In caso di mancata risposta entro i termini di cui al comma 2 o qualora l'interrogante si dichiari insoddisfatto o ritenga che la questione attenga alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, può richiederne la trattazione con le modalità prescritte all'articolo 56, comma 6.

Art. 56 - Diritto di presentazione di interpellanze

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interpellanze su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento. Il Sindaco o gli assessori rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato istpettivo ad essi rivolte dai consiglieri e per le quali viene richiesta risposta scritta. La risposta orale, se richiesta, viene data nel corso della prima seduta utile del Consiglio Comunale, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla presentazione delle suddette istanze. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, che si esercita anche sotto forma di proposta di deliberazione, trasmessa al Sindaco, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del D.P.R. n. 267/2000.

Art. 57 - Domande d'attualità

1. Ciascun consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e

sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.

2. Le domande d'attualità, formulate per iscritto, debbono essere consegnate al Sindaco sino ad un'ora prima dell'apertura della seduta.

3. In apertura di seduta il consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore a cinque minuti.

4. Il Sindaco o altro membro della Giunta hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del consigliere, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.

5. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'Assessore non sono presenti ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda d'attualità può essere trasformata dal consigliere in interrogazione, se relativa al funzionamento degli uffici e dei servizi, ovvero in interpellanza, se relativa alle funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo.

Art. 58 - Mozioni

1. La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Sindaco o alla Giunta, diretto a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, che abbia o non abbia già formato oggetto d'interpellanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

2. La mozione deve essere firmata da almeno un quinto dei consiglieri.

3. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte. La Conferenza dei Capigruppo, in sede di definizione del calendario dei lavori, stabilisce la seduta nella quale essa deve essere discussa.

4. In caso di dissenso su tale decisione da parte dei consiglieri firmatari, questi ultimi possono richiedere - in apertura di seduta - che il Consiglio decida seduta stante la data della discussione con le modalità previste per la mozione d'ordine.

Capo II - Doveri

Art. 59 - Rispetto del Regolamento

1. Il presente regolamento obbliga i singoli consiglieri dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 60 - Assenza dei consiglieri

1. Il consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato deve indicarne per iscritto il motivo alla Presidenza, prima della seduta medesima, o comunque non oltre la prima seduta successiva, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui all'articolo 11 dello Statuto.

Art. 61 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. Il Sindaco e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi possono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

2. Al fine di verificare possibili situazioni di incompatibilità, il Segretario Comunale rende noti ai consiglieri, all'inizio della seduta, gli obblighi derivanti dall'art. 78 del d. lgs. n. 267/2000(15).

Art. 62 - Pubblicità della situazione patrimoniale(16)

1. I consiglieri sono tenuti a rendere nota la loro situazione patrimoniale nei modi previsti dalla legge.

2. Al fine di consentire la pubblicizzazione della situazione di cui al precedente comma 1, il Segretario Comunale predispone appositi moduli per la raccolta delle informazioni.

3. I moduli inerenti le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale sono presentati dai consiglieri al Sindaco e da questi trasmessi al Segretario Comunale, il quale provvede a dare ad essi adeguate forme di pubblicizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

TITOLO IV. ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Articolazione del Consiglio

Art. 63 - Articolazioni del Consiglio comunale(18)

1. Sono articolazioni del Consiglio comunale la Presidenza, le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, denominata anche Conferenza dei Capigruppo.

Capo II - Presidenza del Consiglio comunale

Art. 64 - Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale ed esercita tutti i compiti e le funzioni connessi a tale attività previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Le funzioni vicarie relative alla presidenza del Consiglio Comunale in caso di assenza o di impedimento del Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco in sua assenza dal consigliere anziano.

Art. 65 - Esercizio di funzioni e di compiti inerenti l'attività di presidenza del Consiglio comunale

1. Il Sindaco nell'esercizio delle attività di presidenza dell'assemblea consiliare
 - a) rappresenta il Consiglio comunale e lo presiede;
 - b) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, Giunta, delle Commissioni consiliari o dei singoli consiglieri, nonché dei cittadini, in conformità allo Statuto;
 - c) fissa le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;
 - d) coordina ogni attività necessaria ad assicurare al Consiglio ed alle sue articolazioni mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle proprie funzioni, in relazione alle esigenze rappresentate;
 - e) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute del Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello Statuto e propone al Consiglio i conseguenti provvedimenti;
 - f) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche per consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
 - g) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni;
 - h) ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;

i) vigila sull'adempimento da parte dei consiglieri di quanto prescritto in materia di pubblicità della situazione patrimoniale.

2. Il Sindaco, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Giunta e la Conferenza dei capigruppo.

3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.

Capo III - Commissioni consiliari permanenti

Art. 66 - Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale, entro un mese dalla seduta di convalida degli eletti, procede alla nomina delle due Commissioni consiliari permanenti "Affari generali e istituzionali" e "Bilancio e risorse economiche", con compiti di garanzia e di controllo, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto.

2. Il Consiglio comunale con apposita deliberazione può istituire, altresì, Commissioni consiliari permanenti su gruppi di tematiche omogenee.

3. La deliberazione istitutiva definisce le materie di competenza e le funzioni specifiche di ogni Commissione consiliare permanente.

4. Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio comunale, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.

Art. 67 - Composizione delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali designati dai Gruppi consiliari con proposta scritta del Presidente del Gruppo al Sindaco e sono nominate dal Consiglio comunale con votazione palese. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare, con criterio proporzionale ed il numero di voti che ciascun commissario può esprimere ai sensi dei successivi commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ciascun gruppo consiliare esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti.

3. Nelle votazioni delle Commissioni ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dalla deliberazione Consiliare istitutiva della Commissione cui è assegnato.

In caso di variazione del numero dei componenti dei gruppi consiliari, il Consiglio Comunale ridetermina la composizione proporzionale delle commissioni consiliari.

4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio Presidente, un altro rappresentante. Il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

5. Ciascun membro della Commissione può farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del Presidente del gruppo. Il sostituto esprime i voti attribuiti al consigliere sostituito dalla deliberazione Consiliare istitutiva della Commissione.

6. Ciascun gruppo consiliare può designare un esperto che partecipa ai lavori della Commissione, comunicandone per iscritto il nominativo al Presidente della Commissione stessa. Gli esperti eventualmente designati hanno diritto alla partecipazione ai lavori della Commissione, senza concorrere alla sua valida costituzione e hanno diritto di parola solo per chiedere chiarimenti sulle questioni trattate.

Art. 68 - Funzioni delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni, ferme restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale può affidare alle Commissioni compiti di indagine e studio.

3. In materia di istituti di partecipazione le Commissioni svolgono le funzioni loro demandate dal regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini, nonché quelle loro affidate dal Consiglio comunale.

Art. 69 - Attribuzioni specifiche della Commissione consiliare "Affari generali e istituzionali"

1. Alla Commissione consiliare permanente " Affari generali e istituzionali" spettano in particolare le funzioni di controllo sulle attività istituzionali ed amministrative del Comune, degli enti di secondo grado e sulle società a prevalente partecipazione comunale con le modalità ed i limiti disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

2. Ad essa spettano altresì:

- a) l'elaborazione di proposte di modifica ed integrazione dello Statuto comunale;
- b) l'elaborazione di proposte di modifica ed integrazione del regolamento del Consiglio comunale;
- c) l'elaborazione di proposte di regolamenti aventi ad oggetto tematiche istituzionali;
- d) l'istruttoria sulle proposte di regolamentazione promosse dalla Giunta.

Art. 70 - Attribuzioni specifiche della Commissione consiliare "Bilancio e risorse economiche"

1. Alla Commissione consiliare permanente "Bilancio e risorse economiche" spettano in particolare:

- a) l'attività istruttoria per l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di pianificazione e controllo;
- b) l'esame dei provvedimenti di programmazione economica annuali e pluriennali del Comune, degli enti di secondo grado e delle società a prevalente partecipazione comunale.

2. I competenti organi ed uffici comunali trasmettono alla Commissione:

- a) il Piano esecutivo di gestione e le sue eventuali variazioni;
- b) le proposte di variazione di bilancio;
- c) il conto di bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio e la documentazione ad essi allegata;
- d) i referti dei revisori dei conti su gravi irregolarità di gestione;
- e) i documenti conclusivi delle attività di controllo di gestione.

Art. 71 - Coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari permanenti

1. Fatte salve le attribuzioni delle Commissioni "Affari generali e istituzionali" e "Bilancio e risorse economiche", l'attività delle Commissioni consiliari permanenti viene coordinata secondo le modalità previste nel presente articolo.

2. Al fine di coordinare l'attività preparatoria, istruttoria e redigente, il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente della Commissione "Affari generali e istituzionali" e sentita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari, sottopone all'esame preventivo delle Commissioni consiliari le proposte di

deliberazione ed ogni altro oggetto che il Sindaco, la Giunta o singoli consiglieri ritengano di portare alla discussione in Consiglio comunale.

3. Quando più materie siano connesse alla medesima proposta, il Sindaco può trasmettere la stessa a due o più Commissioni da tenersi in seduta congiunta.

4. Il Sindaco, d'intesa con il Presidente della Commissione "Affari generali e istituzionali" e sentita la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire quali provvedimenti possono essere sottoposti all'esame del Consiglio, senza preventiva istruttoria da parte delle Commissioni consiliari.

5. Al fine di coordinare l'attività di controllo, il Presidente della Commissione "Affari generali e istituzionali", sentiti il Sindaco, sottopone all'esame delle Commissioni consiliari gli atti con cui viene attivata la funzione di controllo sulle attività della Giunta, degli enti di secondo grado e delle società a prevalente partecipazione comunale.

Art. 72 - Elezione dei Presidenti delle Commissioni consiliari

1. I Presidenti delle Commissioni permanenti, ad eccezione dei Presidenti delle Commissioni "Affari generali e istituzionali" e "Bilancio e risorse economiche", sono eletti dal Consiglio comunale, su designazione delle Commissioni stesse.

2. La designazione avviene con la maggioranza assoluta dei voti assegnati ai consiglieri componenti la Commissione.

3. Se dopo tre votazioni nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta di cui al comma 2, si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

E' designato il consigliere che ottiene il maggior numero dei voti. In caso di parità viene designato il consigliere più anziano per età.

4. I Presidenti delle Commissioni "Affari generali e istituzionali" e "Bilancio e risorse economiche" sono eletti ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, con la maggioranza ivi prevista, con designazione riferita a componenti di gruppi di minoranza.

5. Qualora entro quaranta giorni dalla istituzione della Commissione "Affari generali e istituzionali" e di quella "Bilancio e risorse economiche" il Consiglio comunale non abbia proceduto alla elezione dei rispettivi Presidenti ai sensi del comma 3, si provvede alla loro nomina con la procedura prevista per i Presidenti delle altre Commissioni, con voto limitato ai soli consiglieri di minoranza.

Art. 73 - Poteri ed attribuzioni dei Presidenti delle Commissioni consiliari

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori.
2. Il Presidente svolge le proprie funzioni avvalendosi di un apposito ufficio di segreteria.
3. I Presidenti delle Commissioni consiliari possono assumere informazioni dal Sindaco, dagli assessori e dai dirigenti dei settori interessati, nonché acquisire atti e documentazioni ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dello Statuto, del presente regolamento e della delibera istitutiva.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere anziano individuato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 74 - Attribuzioni specifiche del Presidente della Commissione "Affari generali e istituzionali"

1. Il Presidente della Commissione "Affari generali e istituzionali", oltre alle funzioni di cui agli articoli 71 e 73 del presente regolamento:
 - a) partecipa di diritto alle sedute della Conferenza dei capigruppo;
 - b) esprime parere obbligatorio sulle eventuali proposte di istituzione di Commissioni consiliari speciali;
 - c) esercita il ruolo di garante dei diritti dei consiglieri comunali, con particolare riferimento ai dinieghi opposti a richieste di informazione rivolte dai consiglieri comunali ai sensi dell'articolo 54 del presente regolamento.

Art. 75 - Articolazioni interne delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti possono costituire al loro interno gruppi di lavoro o assegnare speciali incarichi a loro membri.
2. Le riunioni delle articolazioni interne delle Commissioni consiliari, qualora siano state formalmente istituite con deliberazione consiliare, si svolgono secondo le modalità previste dal presente regolamento per le stesse Commissioni.

Art. 76 - Convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti da trattare.

2. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, da recapitarsi, anche mediante sistemi telematici di posta elettronica, ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta.

L'ordine del giorno è comunicato alla Presidenza del Consiglio, al Sindaco, ai Presidenti dei gruppi consiliari, ai Presidenti delle altre Commissioni consiliari, nonché agli Assessori competenti per materia e al Segretario Comunale.

3. La Commissione si riunisce altresì su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, di almeno tre membri in rappresentanza di tre gruppi consiliari.

4. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione stessa. L'argomento viene obbligatoriamente trattato qualora la proposta sia fatta da consiglieri che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 77 - Validità delle sedute e delle votazioni

1. La riunione della Commissione, in sede istruttoria, è valida quando siano presenti commissari che rappresentano la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune. La presenza dei rappresentanti della metà più uno dei gruppi consiliari rende comunque valida la seduta.

2. Decorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti Consiglieri nel numero prescritto il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

3. In caso di votazione la Commissione si esprime a maggioranza dei voti rappresentati dai commissari, ai sensi del precedente articolo 69.

4. La Commissione può procedere all'esame di proposte di deliberazioni su argomenti di particolare rilievo, rispetto alle quali può definire un orientamento unanime, esplicitato con la votazione.

5. Le proposte di deliberazione di cui al comma precedente possono quindi essere sottoposte al Consiglio per essere dibattute e votate con procedimento semplificato, con riduzione dei tempi di discussione. Tali proposte possono essere votate in Commissione quando sono presenti commissari che rappresentano almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune o rappresentanti della metà più uno dei Gruppi consiliari, di cui almeno uno appartenente alla minoranza.

6. Non possono essere sottoposti alle votazioni di cui al comma precedente le deliberazioni aventi ad oggetto i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici e, comunque, i provvedimenti per i quali la legge o lo Statuto

prevedono una maggioranza qualificata.

Art. 78 - Partecipazione ai lavori della Commissione

1. Il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri comunali non facenti parte della Commissione possono partecipare alle sedute delle Commissioni, pur senza prendere parte ad eventuali votazioni.
2. Sulle proposte del Sindaco e della Giunta il Presidente può richiedere la partecipazione del Sindaco o degli assessori competenti.
3. Qualora il Presidente della Commissione ovvero i rappresentanti di almeno tre gruppi consiliari ovvero i commissari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune ritengano necessaria la presenza del Sindaco o degli assessori, questi - verificatane la disponibilità - sono tenuti ad assicurare la propria partecipazione alle sedute della Commissione.
4. Su richiesta dei rispettivi Presidenti possono essere invitati alle sedute delle Commissioni dirigenti, tecnici, esperti e funzionari nonché altre persone estranee all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
5. La richiesta di partecipazione dei funzionari, dirigenti / Responsabili di Servizio del Comune, degli Amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti deve essere previamente comunicata al Sindaco a cura del Presidente.
6. Il Segretario Comunale o suo incaricato può essere richiesto di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari.
7. Qualora l'argomento in discussione sia proposto da un Consigliere comunale il Presidente lo iscrive all'ordine del giorno dei lavori della Commissione d'intesa con il proponente.

Art. 79 - Disciplina delle sedute delle Commissioni

1. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno delle Commissioni debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. Nella trattazione di uno stesso argomento, ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di cinque. E' data facoltà ai consiglieri di richiedere un ulteriore intervento conclusivo della durata non superiore a cinque minuti.

3. Nelle sedute aventi ad oggetto udienze conoscitive il Presidente organizza le modalità della discussione e, qualora lo ritenga necessario, predetermina i tempi e le modalità degli interventi.

4. In caso di dissenso sulle modalità e sui tempi di intervento di cui al comma precedente, la proposta del Presidente viene posta in votazione e si ritiene approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei commissari presenti.

Art. 80 - Verbalizzazione delle sedute

1. Il Segretario della Commissione redige, in forma di resoconto sommario, i verbali della seduta.

2. I componenti della Commissione hanno facoltà di fare verbalizzare integralmente loro eventuali dichiarazioni.

3. La seduta della Commissione comincia, di regola, con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione ed è raccolto in apposito registro.

4. I Commissari possono procedere, presso la Segreteria della Commissione, al riscontro ed eventualmente alla correzione delle sintesi dei loro interventi, prima della formale approvazione dei verbali.

5. I verbali delle riunioni delle Commissioni sono trasmessi alla Segreteria generale per gli eventuali adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 81 - Modalità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono di norma segrete, salvo particolari decisioni assunte a maggioranza della commissione medesima.

Capo IV - Gruppi Consiliari

Art. 82 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari(30)

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un Gruppo consiliare.

2. Il consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.

3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.

4. Ogni consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppi esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce.

5. Può essere costituito un Gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio Gruppo e che non intendano confluire in altri Gruppi esistenti. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo.

6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

7. Il consigliere che non intenda appartenere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro Gruppo esistente o al Gruppo misto costituisce gruppo a sè ed ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Art. 83 - Presidenza dei Gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo procede all'elezione del proprio Presidente e ne fornisce comunicazione scritta entro dieci giorni al Sindaco. La Presidenza del gruppo misto deve rispettare il criterio della rotazione semestrale.

2. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 è considerato Presidente il consigliere più anziano del gruppo stesso.

Art. 84 - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari denominata anche Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni attribuitele dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti.

Capo V - Risorse e servizi per il funzionamento del Consiglio Comunale(33)

Art. 85 - Supporto al Consiglio Comunale, alle sue articolazioni organizzative ed ai Gruppi Consiliari

1. Al Consiglio, alle sue articolazioni organizzative previste dal presente regolamento ed ai Gruppi Consiliari è assicurato supporto dai Servizi dell'Amministrazione Comunale deputati alla cura degli affari generali ed istituzionali, nonché dal Segretario Comunale.
2. Le attività di supporto sono realizzate nel pieno rispetto delle esigenze della Presidenza, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari. A tal fine il Segretario Comunale definisce le modalità operative per l'impegno delle risorse umane in organico in relazione a tali attività.

Art. 86 - Risorse strumentali

1. Alla Presidenza e alle Commissioni consiliari vengono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Ai Gruppi consiliari viene assicurata, tenuto conto della consistenza numerica degli stessi, la disponibilità di idonei locali, arredi e strumentazione informatica, essenziali al funzionamento dei Gruppi stessi.

Art. 87 - Risorse finanziarie

1. Il Sindaco - con decisione assunta in sede di riunione congiunta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari - provvede a richiedere alla Giunta la iscrizione nella proposta di bilancio annuale di previsione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari.
2. Ciascuna commissione e ciascun gruppo consiliare vengono dotati di apposito budget finanziario, comprensivo dei fondi attribuiti in ragione di eventuali circostanze particolari, la cui ripartizione, nell'ambito delle tipologie di spesa di cui al successivo articolo 90 è affidata al Presidente della commissione o del Gruppo.
3. In caso di costituzione, nel corso dell'anno, del Gruppo misto o di nuovi Gruppi consiliari, il Sindaco, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, procede alla rideterminazione delle risorse assegnate ai gruppi, nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1.

Art. 88 - Gestione delle risorse destinate al Consiglio comunale

1. Le tipologie di spese per il funzionamento degli organismi consiliari imputabili al

budget amministrativo in dotazione sono le seguenti:

- a. spese telefoniche, di corrispondenza, di riproduzione di documenti;
- b. spese di aggiornamento (giornali, riviste e libri) che rivestano per il gruppo interesse connesso all'espletamento del mandato;
- c. spese per strumentazioni informatiche, tecnologiche e arredi;
- d. spese per iniziative politico-istituzionali, connesse alle finalità dell'Ente, quali l'organizzazione di tavole rotonde, convegni, incontri con esperti e figure istituzionali, manifestazioni socio-culturali, manifestazioni politico-istituzionali, ricerche e studi su particolari problematiche riguardanti il contesto socio-economico del Comune e il suo territorio;
- e. spese per la stampa di manifesti e inviti, produzione di materiale informativo, noleggio sale, compensi a relatori, incarichi ad esperti, noli e quant'altro per l'organizzazione delle manifestazioni, spese di ospitalità relative alle sopracitate iniziative;
- f. spese di trasporto sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Presidenti dei gruppi;
- g. spese per prestazioni professionali conferite per attività specialistiche connesse all'approfondimento di tematiche istituzionali e tecniche;
- h. ogni altra spesa rispondente alle finalità istituzionali della Presidenza del Consiglio, delle Commissioni e dei gruppi consiliari.

2. L'impegno e la liquidazione delle spese di cui al comma 2 sono disposti con determinazione del Dirigente / Responsabile di Servizio della struttura preposta alla cura degli affari generali e istituzionali del Comune .

3. In relazione alle gestione delle suddette spese il Sindaco può adottare atti di direttiva nell'ambito degli obiettivi assegnati alle strutture di cui al comma 2 dal Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 89 - Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento degli organismi consiliari

1. Le forme di gestione e rendicontazione degli stanziamenti di cui all'articolo 92, seguono le regole dell'ordinamento di contabilità per gli Enti locali.

2. Il quadro analitico delle spese sostenute dalla Presidenza del Consiglio, dalle Commissioni e dai Gruppi consiliari, costruito secondo le tecniche budgetarie, viene reso noto ai Presidenti dei medesimi in corrispondenza dei preconsuntivi periodici sull'andamento del bilancio comunale.

3. Il Sindaco rende pubblico almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del Conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle somme impegnate e delle somme liquidate per il funzionamento degli organismi consiliari, a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 89.

Art. 90 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.

3. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si fa riferimento alla legge ed allo Statuto